



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 1 - Gennaio 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia (Grande Camera), sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-118/20, <i>Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di naturalizzazione)</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 20 gennaio 2022, causa C-432/20, <i>Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo)</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 gennaio 2022, ric. nn. 1480/16 e 6 altri, <i>Hashemi e Altri c. Azerbaijan</i>	3
Giurisprudenza nazionale	3
Corte costituzionale, sentenza del 2 dicembre 2021, n. 13 (Deposito del 20 gennaio 2022)	3
Corte costituzionale, sentenza 10 gennaio 2022, n. 19 (Deposito del 25 gennaio 2022)	4
Tribunale di Roma, Sez. XVIII civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 62652 e sentenza 14 gennaio 2022, n. 76126.....	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia \(Grande Camera\), sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung \(Revoca di una garanzia di naturalizzazione\)](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Naturalizzazione – Motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Apolidia

Fatto: JY, cittadina estone, chiedeva la concessione della cittadinanza austriaca. Otteneva dalle autorità austriache la garanzia di ottenere detta cittadinanza, previa la dimostrazione, ai sensi della pertinente normativa nazionale, di aver rinunciato entro due anni alla cittadinanza precedentemente posseduta. JY procedeva allo scioglimento del suo rapporto di cittadinanza con la Repubblica di Estonia, così rimanendo apolide. In seguito, tuttavia, le autorità austriache respingevano la domanda volta ad ottenere la cittadinanza, ritenendo che JY non soddisfacesse più le condizioni previste dal diritto nazionale visto che la stessa, dopo aver ricevuto la garanzia di concessione della cittadinanza austriaca, aveva commesso due illeciti amministrativi gravi in materia di circolazione stradale.

Esito/punto di diritto: Pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte suprema amministrativa austriaca), la Corte ha interpretato l'articolo 20 TFUE nel senso che lo Stato membro ospitante deve verificare se la decisione di revoca, che rende definitiva la perdita dello *status* di cittadino dell'Unione, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la persona interessata. Lo Stato membro d'origine non dovrebbe adottare, sulla base della garanzia di naturalizzazione prestata da un altro Stato membro, una decisione definitiva di revoca di cittadinanza, senza assicurarsi che tale decisione entri in vigore solo una volta che la nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita. Tuttavia, qualora ciò accada, l'obbligo di garantire l'effetto utile dell'art. 20 TFUE grava sullo Stato membro ospitante, a maggior ragione, nel caso di una decisione di revoca della garanzia di naturalizzazione che può rendere definitiva la perdita dello status di cittadino dell'Unione. Una simile decisione può essere adottata solo per motivi legittimi e a seguito di una valutazione di proporzionalità che impone di verificare se una simile decisione sia giustificata rispetto alla gravità degli illeciti commessi dalla persona interessata. Nella specie, la Corte ha escluso che gli illeciti amministrativi commessi, infrazioni del codice della strada, fossero tali da far sì che JY rappresentasse una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici, al punto da giustificare la definitiva perdita dello *status* di cittadino dell'Unione.

[Corte di giustizia, sentenza del 20 gennaio 2022, causa C-432/20, Landeshauptmann von Wien \(Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Perdita dello *status* di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell'Unione – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell'Unione

Fatto: ZK, cittadino kazako, presentava una domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo presso l'ufficio del capo del governo del Land di Vienna, il quale respingeva la richiesta con la motivazione che, per i cinque anni precedenti tale domanda, egli era stato presente nel territorio dell'Unione soltanto per qualche giorno all'anno.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia, in risposta ai quesiti pregiudiziali sottoposti dal tribunale amministrativo di Vienna, ha interpretato l'art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva 2003/109/CE – che prevede che il soggiornante di lungo periodo non ha più diritto a tale *status* in caso di «assenza» dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi –, nel senso che, salvo il caso di abuso, è sufficiente, per impedire la perdita del diritto allo *status* di soggiornante di lungo periodo, che l'interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi successivo all'inizio della sua assenza, nel territorio dell'Unione, anche se tale presenza non supera una durata totale di qualche giorno. Secondo la Corte, infatti, i cittadini di paesi terzi che

hanno già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al pari dei cittadini dell'Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell'Unione, senza che ciò comporti, per ciò stesso, la perdita del loro *status* di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici mesi consecutivi. La disposizione oggetto di interpretazione, pertanto, riguarda la perdita del diritto allo *status* di soggiornante di lungo periodo in situazioni in cui il legame che il titolare di tale diritto aveva in precedenza con il territorio dell'Unione è allentato, come nel caso di assenza da tale territorio per un periodo di dodici mesi consecutivi.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 gennaio 2022, ric. nn. 1480/16 e 6 altri, *Hashemi e Altri c. Azerbaigian*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita privata – Cittadinanza – *Ius soli* – Mancato rilascio del documento di identità

Fatto: I ricorrenti sono diversi cittadini dell'Afghanistan e del Pakistan che, lasciato il rispettivo paese d'origine tra gli anni '90 e 2000, raggiungevano l'Azerbaigian, ivi stabilendosi con l'aiuto dell'UNHCR. Negli anni successivi, i ricorrenti avevano diversi figli, la cui nascita veniva regolarmente registrata dalle autorità azeri. Queste, tuttavia, negavano il rilascio del documento di identità attestante il riconoscimento della cittadinanza azera nei confronti dei figli dei ricorrenti. I ricorrenti contestavano infruttuosamente tale diniego davanti alle giurisdizioni interne, evidenziando l'applicabilità in Azerbaigian, in base alla normativa sulla cittadinanza vigente all'epoca della nascita dei propri figli, del principio dello *ius soli*. Con ricorso alla Corte europea dei diritti umani, i ricorrenti sostenevano la contrarietà all'art. 8 CEDU del diniego del rilascio del documento di identità attestante la cittadinanza azera nei confronti dei propri figli.

Esito/punto di diritto: Violazione dell'art. 8 CEDU (all'unanimità). Il rifiuto di rilasciare un documento di identità ai figli dei ricorrenti, nonostante questi fossero nati sul territorio dell'Azerbaigian, come peraltro attestato da regolare atto di nascita, risulta assimilabile a un rifiuto di riconoscere la cittadinanza azera. La Corte sottolinea come un tale diniego configuri un'ingerenza illegittima nell'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU, tale da recare con sé significative conseguenze negative, sotto un duplice profilo. Da un lato, in termini di concrete ripercussioni sulla vita quotidiana, con particolare riguardo all'accesso a diverse prestazioni di natura socio-economica. Dall'altro, generando una situazione di incertezza quanto allo *status* giuridico della persona, tale da determinare un impatto diretto sulla propria identità sociale.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Corte costituzionale, sentenza del 2 dicembre 2021, n. 13 \(Deposito del 20 gennaio 2022\)](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Procedura di riconoscimento della protezione internazionale – Ricorso in Cassazione – Art. 35 *bis*, co. 13, d.lgs. 25/2008 – Certificazione della data di rilascio della procura speciale

Questione di legittimità costituzionale: La questione all'esame della Consulta concerne la costituzionalità dell'art. 35 *bis*, co. 13, d.lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede che, nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, data che deve essere certificata dal difensore. Parametri di costituzionalità richiamati: artt. 3; 10, co. 3; 24, co. 1; 111, co.7 Cost.; art. 117 Cost. in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva

2013/32/UE (che, ai fini della rinuncia alla domanda proposta dal richiedente asilo, richiede un'espressa normativa di attuazione, non introdotta nel nostro ordinamento), all'art. 47 CDFUE, agli artt. 6, 13, 14 CEDU.

Esito/punto di diritto: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento a tutti i parametri, sia costituzionali che interposti, europei e convenzionali. Il rafforzamento della regola della posteriorità della procura alle liti, mediante l'onere a carico del difensore della certificazione della data del suo rilascio da parte del richiedente asilo, è ragionevole (art. 3 Cost.) sotto un duplice profilo: i) data la specialità del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale; ii) in ragione del numero elevato di ricorsi in Cassazione nel settore in questione (cui si ricollega un ampio ricorso al patrocinio a spese dello Stato rispetto ad altre tipologie di contenzioso), che impone l'esigenza di predisporre un meccanismo volto ad evitare il rilascio di procure in bianco. Sono infondate le censure relative al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, co.1), al diritto d'asilo (art. 10, co. 3), e alla garanzia del ricorso per Cassazione per violazione di legge (art. 111, co. 7, Cost.), poiché la norma censurata non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale riservati ai richiedenti asilo, rientrando nella discrezionalità del legislatore aver perseguito la finalità di rafforzare l'osservanza della regola processuale sulla posteriorità della procura, presidiandola con un onere posto a carico del difensore a pena di inammissibilità del ricorso. Quanto alle censure relative ai parametri interposti del diritto dell'UE e della CEDU, la Corte ha affermato: a) la conformità della norma rispetto all'art. 47 CDFUE, nonché agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, atteso che essa non introduce una presunzione di rinuncia al ricorso o alla domanda di protezione internazionale per effetto della mancata presenza del richiedente sul territorio nazionale, ma è volta esclusivamente a presidiare il rispetto della regola generale della posteriorità della procura speciale per ricorrere in Cassazione; b) la compatibilità della disposizione con l'art. 14 CEDU, avendo escluso la violazione dell'art. 3 Cost., nonché il rispetto degli artt. 6 e 13 CEDU, atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso nell'ipotesi di procura speciale, la cui data, posteriore alla pronuncia del provvedimento impugnato, non sia stata certificata dal difensore, non costituisce espressione di un formalismo eccessivo nell'applicazione della regola processuale.

[Corte costituzionale, sentenza 10 gennaio 2022, n. 19 \(Deposito del 25 gennaio 2022\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Assistenza e solidarietà sociale – Reddito di cittadinanza – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – Esclusione dall'accesso alla prestazione per i titolari di permesso unico lavoro, ex art. 5, co. 8.1., d.lgs. n. 286/1998, o di permesso di soggiorno di almeno un anno, ex art. 41, d.lgs. n. 286/1998.

Questione di legittimità costituzionale: La questione posta all'esame della Consulta concerne la legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), D.L. n. 4/19 conv. in L. n. 26/19, nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro o di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 dl.gs 286/98. Parametri di costituzionalità richiamati: artt. 2, 3, 31 e 38 Cost, art. 117 Cost. in relazione all'art. 14 CEDU, 20 e 21 CDFUE.

Esito/punto di diritto: Sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza le questioni relative agli artt. 38 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, e per carente argomentazione in merito all'asserita violazione da parte della norma censurata, quella relativa all'art. 31 Cost. Sono infondate le censure relative agli artt. 2, 3 Cost., e all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU. Considerando che il reddito di cittadinanza non è una mera «provvidenza assistenziale che soddisfa un bisogno primario», poiché include misure di politiche attive del lavoro, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, la scelta di escludere da tale beneficio gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, ma privi di un consolidato radicamento nel territorio, non assume il carattere discriminatorio che invece assumerebbe qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti in tema di provvidenza destinata a far fronte al “sostentamento” della persona. Inoltre, non è irragionevole la decisione del legislatore di destinare la misura esclusivamente agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo: atteso che tale permesso viene concesso in presenza di presupposti che testimoniano la stabilità della presenza dello straniero sul territorio, con una prospettiva di integrazione nella comunità ospitante, è

ragionevole ritenere che il reddito di cittadinanza, considerata la sua durata (18 mesi, con possibilità di rinnovo) e il risultato con esso perseguito (l'inclusione sociale e lavorativa), venga loro riservato.

[Tribunale di Roma, Sez. XVIII civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 62652 e sentenza 14 gennaio 2022, n. 76126](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Visti umanitari – Art. 25 del Codice visti dell'Unione europea – Rischio imminente ed attuale per la vita e l'incolumità – Afghanistan

Fatto: I ricorrenti sono due cittadini afgani, giornalisti impegnati in diverse attività culturali, promozionali e informative svolte nel proprio paese d'origine, fino all'avvento al potere dell'Emirato islamico d'Afghanistan. In ragione del rischio di essere sottoposti all'azione repressiva del nuovo governo afgano, avanzavano una richiesta al Ministero per gli affari esteri italiano al fine di ottenere un visto di ingresso in Italia. Non avendo ottenuto alcuna risposta, presentavano un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Roma chiedendo il rilascio di un visto d'ingresso nel territorio italiano.

Esito/punto di diritto: Con ordinanza cautelare del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero degli Esteri italiano di rilasciare un visto a validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 25 del Codice visti dell'UE. La decisione si basa, da un lato, sulla generale situazione di repressione di ogni forma di dissenso in atto in Afghanistan, ampiamente documentata da autorevoli fonti istituzionali e giornalistiche; e, dall'altro, sulla posizione di rischio specifico, imminente ed attuale per la vita e l'incolumità dei due ricorrenti, particolarmente esposti all'azione repressiva del nuovo governo afgano stante la loro attività divulgativa e di libera espressione. Il Tribunale ritiene pienamente sussistenti quei "motivi umanitari" prefigurati dal Codice visti all'art. 25, facendo scattare «quella che – se per le autorità statali costituisce una mera facoltà – per il giudice dei diritti fondamentali rappresenta invece un'attività doverosa». Il visto umanitario deve dunque essere rilasciato per consentire l'ingresso in Italia e così scongiurare il rischio di compromissione dei diritti umani cui sono esposti i ricorrenti.

Infine, si segnala che, a fronte della resistenza opposta dal Ministero per gli affari esteri al rilascio dei suddetti visti, il Tribunale di Roma si è pronunciato una seconda volta, con sentenza del 14 gennaio 2022, intimando al Ministero di cessare la condotta omissiva e di adempiere all'ordinanza cautelare predetta entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.